



REGOLAMENTO

CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA

RELAZIONE

ADOTTATO Delibera di C.C. N. 10173/1 del 17/01/2013
APPROVATO Delibera di C.C. N. 95065/97 del 01/08/2014
PUBBLICATO BUR N. 267 del 27/08/2014

Elaborazione:

Sindaco
Assessore Ambiente
Segretario Generale

Fabrizio Matteucci
Guido Guerrieri
Dott. Paolo Neri

Capo Area
Responsabile Procedimento
Servizio Progettazione Urbanistica

Dott.ssa Paola Bissi
Arch. Francesca Proni
Arch. Raffaella Bendazzi
Geom. Francesca Brusi

INDICE

1. OBIETTIVI DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO.....	4
2. IN COSA CONSISTE LA REVISIONE:	4
2.1 AGGIORNAMENTO NORMATIVO.....	4
2.2. RIQUALIFICAZIONE.....	6
3. ITER DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.	7
3.1 ESITI DELL'ELABORAZIONE DELLA BOZZA PRE ADOZIONE.....	7
3.2 INTEGRAZIONE – DALL'ADOZIONE ALLA CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE.....	9

1. **OBIETTIVI DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO.**

La presente revisione, prevalentemente di carattere normativo, del *Regolamento Capanni da Pesca e da Caccia* nasce da due necessità fondamentali. La prima è quella di aggiornare uno strumento ormai superato, soprattutto da un punto di vista dei riferimenti normativi (l'attuale regolamento in vigore risale al 1991) a tutte le normative e direttive entrate in vigore fino ad oggi. L'altra importante motivazione della revisione di questo strumento nasce da un obiettivo più ambizioso, quello di voler riqualificare i capanni e bonificare le rispettive aree di pertinenza sia da un punto di vista degli standard di minima sicurezza che da un punto di vista igienico sanitario, ponendosi due obiettivi con tempistiche consequenziali l'uno all'altro.

Il primo obiettivo di breve periodo riguarda il risanamento dei capanni e delle relative aree di pertinenza, attraverso la sostituzione dei materiali incongrui e nocivi (in particolare plastica e eternit) nel tempo relativamente breve dei primi tre anni dall'approvazione del piano, mentre il secondo, a partire dallo scadere dei tre anni, prevede l'adeguamento complessivo anche dimensionale, là dove necessario, per quei capanni che non si sono adeguati in ordine al primo obiettivo.

L'intenzione fondamentale che ha portato a queste scelte è quella di voler riqualificare i capanni e bonificare le rispettive aree di pertinenza da un punto di vista sia ambientale che di rispetto degli standard di minima sicurezza, ma anche da un punto di vista igienico sanitario.

2. **IN COSA CONSISTE LA REVISIONE:**

2.1 **AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

Dal punto di vista normativo sono state innanzitutto aggiornati tutti i riferimenti legislativi relativi alla disciplina sulla pesca e sulla caccia. Integrando e demandando, là dove necessario, a leggi e regolamenti regionali relativi a disposizioni in materia ambientale e a tutela e sviluppo della fauna ittica e non, di seguito riportate:

L.R. n° 11 22/02/1993 *“Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia Romagna.”* L.R. 11 del 07/11/2012 *“Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”*

R.R. n° 29 16/08/1993 *“Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca della specie ittiche nella acque interne dell' Emilia Romagna.”*

D.G.P. n° 337/35121 del 03/04/2001 e s.m. allegato A *“Pesca ricreativa nelle aree classificate di zona A con l'uso del bilancione fisso”*

L.R. n° 7 14/04/2004 *“Disposizioni in materia ambientale. Modifiche integrazioni a leggi regionali.”*

L.R. n° 8 15/02/2004 *“Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”*. D.G.R. n° 687 23/05/2011 *“Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell' articolo 9, comma 4 della l.r. n. 19 del 2008”*

L.R. n° 24 23/12/2011 *“Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”*

Sono state poi inserite le prescrizioni contenute nella Delibera di Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po *“Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel territorio del Parco Regionale del Delta del PO”* (n. 2/414 del 10/02/1999) con particolare riferimento alle norme di carattere dimensionale, igienico sanitario e all’introduzione dei PdR di iniziativa pubblica, per le zone umide della Piallassa Baiona e Piomboni individuati con l’inserimento nel regolamento di un nuovo **Allegato 1** riportato in coda allo stesso.

Insieme ai PdR di iniziativa pubblica sono stati introdotti anche quelli di iniziativa privata lungo le aste dei fiumi e dei canali, che possono assumere là dove necessario (per esempio alla foce dei Fiumi Uniti) la valenza di Piani Particolareggiati così come previsti dal Piano di Stazione del Parco Pineta di Classe e Saline di Cervia nella *Carta delle aree da sottoporre a restauro ambientale e paesaggistico (P5)*.

Detti Piani di Recupero sono stati introdotti, oltre che su indicazione dei suddetti Criteri del Parco, in quanto da essi previsti a tutela delle delicate zone umide, anche allo scopo di regolamentare e gestire le installazioni per la caccia e per la pesca nelle Piallasse, considerato l’elevato pregio ambientale e naturalistico di tali aree, e ammettendo fino alla loro approvazione interventi di manutenzione ordinaria e quelli di riqualificazione previsti al nuovo punto 09.02 appositamente introdotto.

A completamento del quadro si è provveduto con l’aggiornamento alle nuove normative edilizie in riferimento a che quanto stato introdotto dalle leggi regionali e dall’approvazione dei recenti strumenti urbanistici (PSC, POC, RUE). Si è comunque ritenuto opportuno demandare ai suddetti strumenti quanto di loro competenza, onde evitare, in un futuro prossimo, un nuovo adeguamento dovuto a modifiche o cambiamenti di procedure dati da eventuali direttive o nuove normative regionali non direttamente collegate all’argomento oggetto del presente regolamento.

Sempre nell’ottica dell’aggiornamento il regolamento è stato inoltre riorganizzato anche da un punto di vista della struttura, in modo da far trovare più chiaramente gli argomenti cercati; sono stati quindi spostati alcuni articoli e alcune definizioni in modo da assumere più chiaramente la struttura di un Regolamento con uno specifico capitolo delle definizioni, uno relativo alle caratteristiche e ai parametri dimensionali, uno comprendente gli interventi ammessi, le norme edilizie e igienico sanitarie, e aggiungendo anche un punto inerente la riqualificazione dei capanni esistenti.

L’aggiornamento normativo ha riguardato anche la cartografia, in quanto con la D.G.P. n° 337/35121 del 03/04/2001 la Provincia ha stabilito *“il numero massimo dei bilancioni fissi di cui può essere consentito l’impiego, nonché l’ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d’acqua appositamente delimitati”*. A tale scopo ha classificato le zone omogenee A dei vari fiumi, stabilendone i limiti ed eliminando le precedenti sottozone (A1, A2, A3, A4). Quindi le tavole cartografiche che accompagnano il regolamento sono state ripulite dalle precedenti sottozone così come sono state eliminate anche dalla normativa le limitazioni ad esse legate.

Al fine dell’individuazione del numero delle postazioni possibili, questo aggiornamento si riferisce quindi, sia a livello cartografico che normativo, allo “sforzo di pesca” stabilito dalla provincia e sintetizzato nella tabella, contenuta nella relativa delibera, dal titolo *“DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DEI BILANCONI DI CUI PUÒ ESSERE CONSENTITO L’IMPIEGO, NONCHÉ L’UBICAZIONE DEGLI STESSI NEI TRATTI DI CORSI D’ACQUA APPOSITAMENTE DELINEATI”*. Da qui la semplificazione delle nuove cartografie che individuano, sulla base del RUE approvato il 28/07/09 con Delibera di CC.

n.77035/133 e quindi vigente alla data di adozione del presente regolamento, le “postazioni possibili” individuate, con specifica simbologia, sul reticolo idrografico reale classificato come zona A.

2.2. RIQUALIFICAZIONE

L'introduzione di un paragrafo *Riqualificazione dei capanni esistenti*, corrisponde all'intenzione di realizzare l'obiettivo più ambizioso, la riqualificazione igienico-sanitaria.

A questo scopo si sono inserite due possibilità di riqualificare, tramite due specifiche tipologie di adeguamento al regolamento, consequenziali temporalmente l'una all'altra. La prima è introdotta ex novo al punto 09.02 e là dove non ci si adegua ad essa entro i termini stabiliti, subentra l'adeguamento tramite la seconda già presente come norma nel precedente regolamento.

1. la prima tipologia di riqualificazione, si attua attraverso interventi che possono anche eccedere la manutenzione ordinaria (**MO**) (ammettendo solo per questo caso anche nelle zone B la manutenzione straordinaria senza l'obbligo della presenza del PdR), **senza l'adeguamento dimensionale**, conservando quindi la dimensione e la distribuzione interna del corpo del capanno attuale (superfettezioni escluse e così come da definizione di corpo del capanno data dal regolamento), a patto che l'intervento venga realizzato entro i primi 3 anni di validità del regolamento.
2. la seconda tipologia di riqualificazione prevede, al fine dell'adeguamento al regolamento che, là dove non si sia provveduto all'adeguamento nei primi tre anni, si possa riqualificare attraverso interventi eccedenti la manutenzione ordinaria (**MO**) così come ammessi nelle varie zone, **ma assoggettandosi all'adeguamento dimensionale**, a questo punto tale riqualificazione diventa unica ed obbligatoria.

Questa struttura temporale di riqualificazione è stata creata al fine di incentivare lo smaltimento, entro un tempo plausibile di 3 anni, di tutti i materiali nocivi, pericolosi o dannosi per la sicurezza dell'uomo, presenti in quantità notevole e utilizzati in passato come “materiali da costruzione” per i capanni, soprattutto nelle piallasse.

La possibilità introdotta con la prima tipologia, di riqualificare i capanni ovunque si trovino, diventa, in zona Piallasse, strumento per la riqualificazione concesso in anticipazione al PdR. Si dà così la possibilità di realizzare interventi eccedenti la MO, in caso di PdR da approvare. Esso conterrà inoltre, all'interno dell'apposito *Regolamento di gestione* previsto dai criteri contenuti nella Delibera di Assemblea del Consorzio Parco Regionale del Delta del Po n. 2/414 del 10/02/1999, le funzioni per regolamentare e gestire unitariamente le eventuali delocalizzazioni, definendo anche contenuti, prescrizioni e modalità attuative specifiche per le aree ad esso assoggettate.

Ulteriori modifiche sostanziali riguardano i punti 06.03 e 06.04:

- la prima relativa alla possibilità di realizzare *cavane* e *cavane ad uso professionale*, la cui installazione è prevista anche in questo caso quale anticipazione del PdR della Piallassa della Baiona, previo allargamento dell'area in concessione o nuova concessione dell'area e secondo due precise tipologie di postazioni descritte e dimensionate nel regolamento.
- la seconda relativa alla possibilità per i proprietari di capanni regolarmente esistenti ed i titolari di postazioni fisse da caccia, di poter realizzare in alternativa alla cavana un solo pontile (per titolo autorizzativo) o un paio di pali, ove ormeggiare la barca.

3. ITER DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento, è elaborato in attuazione a quanto disciplinato dall'art. III.7 c2 e art. III.8 c3 del RUE 5.1, quindi da un punto di vista procedurale verrà approvato secondo le procedure previste per il RUE all'art. 33 della L.R. 20/2000, il Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.

3.1 ESITI DELL'ELABORAZIONE DELLA BOZZA PRE ADOZIONE

Secondo quanto indicato dalla procedura di approvazione sopra descritta l'iter per l'adozione ha avuto inizio con la presentazione del Regolamento in Conferenza di Servizi agli Enti interessati al fine del rilascio dei relativi pareri in sede di formazione dello strumento (come previsto dal c3. art. 34 della L.R. 20/2000). Tale Conferenza di Servizi ha aperto i propri lavori ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 il 17 aprile 2012. A seguire, il 18 aprile, detto Regolamento è stato presentato alle Commissioni Consiliari in seduta congiunta, Assetto e Territorio, e dalla Ambiente, Parchi, Litorale, Tutela degli animali. A seguito della presentazione alcuni gruppi consiliari hanno presentato dei contributi che sono stati valutati dagli uffici ed inseriti ad integrazione del testo per quanti ritenuti accoglibili in conformità con il carattere urbanistico edilizio del regolamento e delle sue linee di indirizzo.

Il 23 aprile 2012 è stato aperto anche il procedimento di Agenda21 il quale dopo la presentazione pubblica che ha avuto partecipazione numerosa non solo da parte di capannisti e pescatori, ma anche di semplici fruitori delle piassasse, ha visto la successiva presentazione di numerosi contributi da parte sia di privati interessati che dalle varie associazioni o leghe di categoria coinvolte. Tali contributi sono stati raccolti fino alla fine di maggio.

La Conferenza di Servizi contestualmente ha concluso i suoi lavori con l'incontro del 28 maggio 2012 durante il quale, in accordo con gli enti presenti si è deciso, quale *esito dei lavori* di inviare in allegato al verbale della conferenza di chiusura dei lavori anche il testo comparato comprendente, oltre alle modifiche derivate dai contributi degli Enti, anche i contributi accolti risultanti sia della consultazione avvenuta tramite AGENDA 21 che quelli pervenuti dalla commissione consiliare.

I contributi inseriti ad integrazione del testo non hanno modificato nella sostanza gli obiettivi del Regolamento.

Le modifiche apportate sono facilmente individuabili nel testo comparato e sono indicate

- in rosso quelle che derivano da:

- gli esiti della Conferenza dei Servizi con gli Enti interessati,
- i contributi dei gruppi consiliari;
- i contributi risultati da Agenda 21

- in blu le modifiche apportate dall'ufficio in considerazione a riflessioni relative ai contributi esterni ed interni anche non specificatamente puntuali o in conseguenza a modifiche di altri punti.

I maggiori e più significativi cambiamenti si possono sintetizzare in alcuni punti salienti:

1. Il primo capoverso è stato semplificato al fine di migliorarne la lettura.

Il secondo capoverso specifica meglio cosa si intende per capanni regolarmente esistenti alla data del 26/02/1991, a tale fine si precisa che all'atto d'installazione del manufatto, qualora avvenuta dopo l'apposizione dei vincoli paesaggistici, il titolare doveva essere in possesso sia dell'autorizzazione paesaggistica sia del titolo edilizio o altro atto e/o concessione che ne legittimasse la realizzazione. È stato infine tolto il riferimento alla sanatoria dell'art. 22 della L.R. 7/2004 relativo alle concessioni

idrauliche in quanto temporalmente incompatibile con la data del 26/02/1991 assunta come data di riferimento.

2. Altro punto modificato nel Regolamento è conseguente alle indicazioni pervenute della Provincia in sede di conferenza di servizi, che, sulla base delle indicazioni di PTCP, ha chiesto che le cavane e di conseguenza i pontili, venissero considerati quali *attrezzature da pesca* al pari della rete, piuttosto che *strutture ammesse* quali il capanno vero e proprio. Le definizioni di cavana e pontile sono state quindi traslate, dal punto 03.00 al punto 06.02 e considerate quindi quali attrezzature collegate e correlate al capanno. Da questa modifica deriva, come conseguenza, che tali attrezzature non hanno bisogno per la loro realizzazione di permesso di costruire, ma soltanto dell'acquisizione dei nulla osta previsti per legge.
3. Su richieste di Capitaneria di Porto e Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale relativamente al punto 05.00 *Nulla osta e autorizzazioni preventive* sono state aggiunte due precisazioni la prima a sottolineare il fatto che comunque nei casi previsti dall'ex art.55 del Codice della Navigazione è necessario ottenere anche il nulla osta dell'Autorità Marittima, la seconda a puntualizzare il fatto che nei casi in cui l'intervento sia previsto in aree demaniali di qualsiasi tipo, il diritto alla realizzazione degli interventi ammessi è comunque subordinato al rilascio della concessione/autorizzazione idraulica da parte dell'ente di gestione competente, che lo rilascia o meno sulla base dei rispettivi regolamenti e delle proprie normative di riferimento.
4. Per quanto riguarda le *caratteristiche e i parametri dimensionali* del capanno descritte al punto 06.01-06.02 sono state leggermente precisate, eliminando il termine *esclusivamente* riferito al materiale legno, dando così la possibilità di utilizzare altri materiali anche se solo per le opere di fondazione. È stato anche meglio chiarito il concetto relativo al rispetto della vigente normativa sismica la quale, come stabilito dalla DGR 687/2011 Allegato A, classifica i capanni fino alla misura di 30 mq (maggiore della misura massima ammessa dal Regolamento che è di 28mq) quali interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Essi quindi devono rispondere solo alla Norme Tecniche di Costruzione senza la necessità della presentazione della pratica sismica. Si è quindi sostituita la frase "*secondo la vigente normativa sismica e sicurezza idraulica*" il cui rispetto era richiesto per la piattaforma di sostegno, con la frase "*In base alle vigenti Norme Tecniche di Costruzione e di sicurezza idraulica.*" riferita in senso più ampio all'intero capanno, modifica che però non cambia quanto previsto dalla normativa sismica ai fini del suo rispetto.
5. Sempre per quanto concerne le caratteristiche e i parametri dimensionali del capanno è stato accolto il contributo pervenuto sia dal STB Romagna che da un gruppo consigliere, che rilevavano una discrepanza tra le indicazioni relative alla quota di imposta della piattaforma di sostegno del capanno rispetto alla sommità arginale. La discrepanza è stata corretta e riportata in maniera univoca la dicitura "*alla quota non inferiore alla sommità arginale ...*"
6. Relativamente alla definizione di corpo del capanno poche sono state le modifiche apportate. Sono state eliminate le dimensioni limite per le divisioni interne relative al ricovero degli attrezzi, sono stati eliminati anche gli schemi esemplificativi di aggregazione sia del capanno che della cavana, è stata aumentata fino a 28 mq la dimensione massima del corpo del capanno ed è stato previsto, incluso in esso, lo

spazio per il generatore di energia, eliminando così i problemi relativi alla mitigazione della sua presenza esterna in un corpo separato. Questa soluzione è stata scelta anche al fine di incentivare l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, per la produzione di energia ad uso esclusivo delle attività strettamente collegate al capanno e necessarie al suo funzionamento.

7. Gli articoli relativi alle cavane 06.03 sono stati riscritti e riorganizzati quasi completamente in modo da chiarirne meglio le quantità e gli aventi diritto alla realizzazione, precisando che può essere realizzata una cavana per ogni capanno quale estensione della concessione demaniale regolarmente esistente; mentre disgiuntamente dalla concessione relativa al capanno è possibile realizzare un numero massimo di 50 cavane nelle zone individuate dall'A.C. (all'Allegato 1), esclusivamente nella zona umida della piallassa della Baiona anche in anticipazione al PdR. Le tipologie dimensionali sono rimaste le medesime pur riorganizzando gli articoli ed eliminando sia gli schemi che ciò che riguardava il permesso di costruire per la realizzazione della cavana, in coerenza con l'indicazione della Provincia, ma puntualizzando la necessità dell'acquisizione degli eventuali N.O. previsti per legge. Anche l'altezza massima prevista per la cavana è stata ridimensionata ed è stata portata ad un massimo di 2.50m.

Il testo ha subito altri piccoli cambiamenti quali precisazioni o chiarimenti relativamente ad esempio alla riqualificazione dei capanni descritta al punto 09.02, ma anche allo smaltimento dei rifiuti e delle eventuali acque reflue su indicazione di Arpa, o all'eliminazione dei riferimenti alle modalità di calcolo delle future tariffe, demandando tutto all'apposito regolamento.

Per una più chiara comprensione delle modifiche apportate si demanda comunque al testo comparato del Regolamento.

3.2 DALL'ADOZIONE ALLA CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE

Il REGOLAMENTO CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 10173/1 del 17/01/2013 secondo le procedure previste all'art. 33 della L.R. 20/2000 e smi., successivamente è stato depositato presso l'Albo Pretorio del Comune di Ravenna per 62 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione, precisamente dal 13/02/2013 al 15/04/2013.

Nel periodo di deposito sono pervenute n. 78 osservazioni successivamente fuori dai termini sono pervenute altre 3 osservazioni, comunque tutte entro il 19/03/2014, giorno della votazione dei "criteri di esame delle osservazioni" da parte della Commissione Consiliare Congiunta (1+3+4¹) e data fissata quale termine ultimo per l'esame delle stesse.

Parte delle n. **81 osservazioni** sono state poi suddivise in sottopunti in base alle diverse richieste contenute nell'osservazione principale, tali sottopunti, insieme alle osservazioni inerenti una sola richiesta, sono stati poi trattati singolarmente in apposite schede, per un totale di n. **168 schede** (delle quali n. 2 schede sono relative ad osservazioni alla

¹¹ COMMISSIONE CONSILIARE N. 1 AFFARI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E SICUREZZA
COMMISSIONE CONSILIARE N.3 ASSETTO DEL TERRITORIO (C.C.A.T.) COMMISSIONE CONSILIARE N. 4
AMBIENTE, PARCHI, LITORALE, TUTELA DEGLI ANIMALI

cartografia e n.166 schede afferiscono invece ad osservazioni alle norme del regolamento).

L'Ufficio ha provveduto in via istruttoria ad esaminare le singole osservazioni pervenute elaborando per ognuna di esse, specifiche schede informatiche (backoffice) contenenti le proprie proposte di controdeduzione (comprehensive degli eventuali testi comparati allegati con proposta di modifica) formulate sulla base dei criteri citati.

Tale materiale (schede e testo comparato) ha costituito il materiale esaminato., dalla Commissione Consiliare Congiunta, dai Consigli Territoriali di competenza e dalla C.Q.A.P ai fini della loro controdeduzione.

La Commissione Consiliare Congiunta ha svolto un approfondito e puntuale esame delle proposte di controdeduzione, predisposte dall'Ufficio ed ha espresso il proprio parere nel corso di n. 11 sedute (dal 19/03/2014 al 11/05/2014), i pareri conclusivi espressi dalla commissione sono riportati nelle schede redatte per ogni osservazione e raccolti nell'allegato 1 alla delibera di controdeduzione e approvazione.

In conclusione la Commissione Consiliare Congiunta si è espressa complessivamente su un totale schede di n° 168 come segue:

1	Accolta	17	osservazioni
2	Accolta in parte	64	osservazioni
3	Non accolta	55	osservazioni
4	Non ammissibile	9	osservazioni
5	Confermata (in quanto già possibile quanto richiesto)	23	osservazioni

A seguito di questo lavoro di controdeduzione delle osservazioni presentate, e dei pareri di: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po; Consigli Territoriali di competenza; CQAP; Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, e in base all'accoglimento degli emendamenti presentati in sede di Consiglio Comunale, si è provveduto ad aggiornare gli elaborati del REGOLAMENTO CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA adottato; si riporta quindi l'elenco degli elaborati approvati dal C.C. e che avranno efficacia dall'avvenuta esecutività della delibera di controdeduzione e approvazione del C.C. entrando in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul BURERT.

Elaborati del REGOLAMENTO CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA

ELABORATI DESCRITTIVI

- Relazione (M)

ELABORATI PRESCRITTIVI

- Norme Tecniche (M)
- Tavola 1 Fiume Reno
- Tavola 2 Canale Destra Reno
- Tavola 3 Fiume Lamone
- Tavola 4 Fiumi Uniti
- Tavola 5 Torrente Bevano
- Tavola 6 Fiume Savio
- Tavola 7 Difese Foranee

ELABORATI GESTIONALI

- Rapporto ambientale (M)

- Studio d'incidenza (M)
(M elaborati modificati in sede di controdeduzione)

Dal numero di osservazioni pervenute si rileva l'interesse che esiste intorno all'argomento che, pur molto specifico e riferito a limitate aree del territorio comunale, interessa una parte rilevante della tradizione e della cultura ravennate.

Le numerose osservazioni accolte in toto o in parte, in larga misura riferite a precisazioni o chiarimenti, non hanno alterato di massima gli obiettivi e i contenuti qualificanti che il Regolamento si era preposto in adozione, hanno invece inciso su una sua più chiara comprensione del testo normativo oltre che su una sua più agevole applicazione gestionale. Si è inoltre teso alla maggiore salvaguardia possibile di tali testimonianze della tradizione culturale ponendo di contro (mediante accoglimento di emendamento) un freno alle dimensioni di quelle strutture che, superando a volte di molto certi parametri dimensionali, alterano il concetto di capanno stesso.